

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

PON Iniziativa Occupazione Giovani

Piano di Attuazione Abruzzo 2014-2015

**Avviso pubblico
per l'attuazione della Misura 5A
Tirocini extracurricolari in ambito regionale**

GARANZIA GIOVANI FASE II



Indice

Art. 1 Finalità	3
Art. 2 I destinatari del presente Avviso	3
Art. 3 Tipologia di intervento.....	4
Art. 4 Risorse disponibili e vincoli finanziari	4
Art. 5 Scelta del Soggetto Attuatore e procedura di incrocio	5
Art. 6 Le specifiche dell'intervento.....	7
Art. 7 Modalità di richiesta di indennità da parte del giovane alla Regione Abruzzo	9
Art. 8 Presentazione della Domanda di Rimborso da parte del Soggetto Attuatore	10
Art.9 Monitoraggio e controllo.....	10
Art.10 Informazioni generali.....	10
Art.11 Disposizioni normative e di riferimento	11



Art. 1 Finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato a favorire esperienze di formazione on the job attraverso l'attuazione della Misura 5A del PAR Abruzzo Garanzia Giovani per la realizzazione di tirocini extracurricolari della durata di 6 mesi. Con tale intervento la Regione Abruzzo intende mettere in campo uno strumento a sostegno dell'inserimento al lavoro che consenta un contatto diretto tra il giovane e il mondo del lavoro, l'arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro ma rappresenta un'esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all'interno di contesti produttivi.

2. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo attua la Misura 5.A "Tirocini extracurricolari in ambito regionale" del PAR Abruzzo Garanzia Giovani, come approvato dalla Autorità di Gestione con nota prot. 17203 del 23/11/2016 e dalla Giunta Regionale con DGR n. 847 del 15/12/2016.

Art. 2 I destinatari del presente Avviso

1. Sono destinatari del presente Avviso tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella attuazione dei tirocini extracurricolari in ambito regionale a valere sul PAR Garanzia Giovani, Misura 5A e precisamente:

a) i giovani neet iscritti al programma Garanzia Giovani

Ai fini dell'accesso alla Misura, i giovani neet, dopo essersi registrati al Programma, devono aver sottoscritto il Patto di Attivazione presso un CPI e aver opzionato la Misura 5 "Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica". La scelta della Misura può essere stata effettuata, anche successivamente alla sottoscrizione del Patto di Attivazione, attraverso la sottoscrizione di un Addendum. Per i giovani che si siano registrati e siano in attesa di convocazione per la sottoscrizione del Patto, i datori di lavoro privati interessati concretamente alla attivazione del tirocinio con il giovane possono chiedere l'anticipazione della sottoscrizione secondo le modalità stabilite negli Indirizzi Operativi.

Non possono accedere ai benefici di cui al presente Avviso i giovani che abbiano già fruito di un tirocinio a valere su Garanzia Giovani anche se abbiano già concluso la loro esperienza, completata o interrotta, ed effettuato una nuova iscrizione. Tale divieto resta valido anche qualora il giovane, procedendo a nuova iscrizione, opziona sul Patto di Attivazione la Misura 5. La Regione Abruzzo, infatti, prima di autorizzare il tirocinio, verifica che il giovane non sia stato avviato a tirocinio a valere sul Programma.

I giovani che abbiano fruito di Misure diverse dalla Misura 5 e concluso la loro esperienza in Garanzia Giovani possono, avendone ancora i requisiti, procedere a nuova iscrizione per accedere ai benefici previsti a valere sul presente Avviso.

Possono, infine, accedere alla Misura i giovani che, per decorrenza termini, nel corso della Fase I non abbiano effettuato la scelta del Soggetto Attuatore e non hanno, pertanto, potuto avviare il tirocinio.

b) i Soggetti Attuatori autorizzati all'erogazione della Misura 5A

Sono destinatari del presente Avviso tutti i CPI della regione Abruzzo e le APL autorizzate alla erogazione della Misura 5.A inserite nel Catalogo degli Operatori di Garanzia Giovani per la regione Abruzzo.

I Soggetti Attuatori, CPI e APL autorizzate, agiscono in qualità di Soggetti Promotori.



c) i datori di lavoro privati

Possono candidarsi ad ospitare i tirocinanti di Garanzia Giovani i datori di lavoro privati che agiscono in qualità di Soggetti Ospitanti. La sede interessata dal tirocinio deve essere localizzata nella regione Abruzzo.

Non sono ammissibili:

- i datori di lavoro che abbiano avviato un tirocinio a valere sul programma Garanzia Giovani e che abbiano rinunciato senza consentire al giovane di concluderlo;
- i datori di lavoro per i quali, nel corso della Fase I di Garanzia Giovani, la Regione Abruzzo abbia riscontrato delle irregolarità in sede di verifiche in loco;
- i datori di lavoro che, nell'ambito di Garanzia Giovani, abbiano ospitato in tirocinio extracurricolare 3 o più giovani senza che al termine, alcuno si sia trasformato in rapporto di lavoro.

Trattandosi di un intervento volto a favorire l'inserimento al lavoro non sono finanziabili tirocini presso datori di lavoro pubblici.

Sono, inoltre, escluse tutte le società partecipate che in ragione della loro natura giuridica non possono assumere senza procedura ad evidenza pubblica.

Art. 3 Tipologia di intervento

- 1.** L'Avviso finanzia tirocini extracurricolari in ambito regionale della durata di 6 mesi a favore di giovani neet iscritti al programma Garanzia Giovani, fatti salvi i casi previsti dalla legge a favore dei soggetti svantaggiati e disabili (L. 68/99; L. 381/91).
- 2.** Il tirocinio deve svolgersi presso la sede di un datore di lavoro privato, purché localizzata nella regione Abruzzo.
- 3.** I progetti formativi devono prevedere un orario mensile variabile tra un minimo di 80 ore ed un massimo di 120 ore. La differenza è dettata esclusivamente dal livello di complessità delle competenze da costruire.
- 4.** Per ciascuna mensilità viene riconosciuta al giovane una indennità pari a € 600,00 per un importo complessivo massimo pari a € 3.600,00. Tale indennità, per il 50% è a carico del Programma Garanzia Giovani, per l'altro 50% a carico del Soggetto Ospitante.
- 5.** Ai fini del presente Avviso tutti i destinatari sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia dettate dalle Linee Guida per l'attuazione di Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo approvate con DGR 704 del 4 novembre 2014 e ss.mm. e ii.. Sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni specifiche stabilite con il presente Avviso, con gli Indirizzi Operativi per l'attuazione del PAR Garanzia Giovani Abruzzo e con il SiGeCo Garanzia Giovani.

Art. 4 Risorse disponibili e vincoli finanziari

- 1.** Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari a € 3.827.000,00 (euro tremilionioottocentoventisettemila/00), equivalenti all'89% dello stanziamento complessivo di € 4.300.000,00 al netto della quota di contendibilità stabilita per l'Abruzzo all'11%.
- 2.** Le indennità riconosciute ai tirocinanti, pari a € 600,00 per un massimo di 6 mensilità sono a carico del programma Garanzia Giovani nella misura del 50%, per un importo massimo di 1.800,00 euro per 6



mensilità. Il restante 50% è a carico del Soggetto Ospitante per un importo massimo di 1.800,00 euro per 6 mensilità.

3. Le risorse disponibili sono finalizzate alla copertura del 50% delle indennità per circa 1.560 tirocinanti e alla copertura della relativa remunerazione del Soggetto promotore.

4. Le risorse di cui al presente Avviso finanziano anche 29 tirocini extracurricolari previsti nell'ambito del progetto FIXO YEI, di cui alla Convenzione sottoscritta il 13 novembre 2015 tra Ministero del Lavoro, Regione Abruzzo e Italia Lavoro. Le risorse di cui al presente Avviso finanziano, inoltre, 10 tirocini extracurricolari previsti nell'ambito del progetto finanziato dalla CE a valere su Erasmus+, Azione Chiave 2 (partenariati strategici), "Enhancing Competences to Meet Young's NEETs Needs" (E.C.M.Y.N.N.), 2014-2-IT03-KA205-004558, capofila Comune di San Giovanni Teatino (CH), in ragione di apposito Accordo di Cooperazione sottoscritto dalla Regione Abruzzo con il partenariato del progetto codice 2014-2-IT03-KA205-004558, in data 29/09/2016. Qualora tali risorse non vengano attivate, le stesse sono reimpiegate per il finanziamento di ulteriori tirocini extracurricolari.

5. Come stabilito dalla Scheda Misura 5A del PAR Abruzzo Garanzia Giovani, ai Soggetti Attuatori, in qualità di Soggetti promotori dei tirocini, è riconosciuta una remunerazione a costi standard a risultato (UCS nazionali), parametrata in ragione dell'indice di profiling del giovane, come indicato nella seguente tabella:

PROFILING	BASSO (1)	MEDIO-BASSO (2)	MEDIO-ALTO (3)	ALTO (4)
Attività				
Tirocinio	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 500,00

6. Tale remunerazione è erogata, a conclusione del tirocinio, esclusivamente se il giovane abbia portato avanti il tirocinio per almeno 3 mesi. Tale remunerazione viene riconosciuta nella misura del 50% se il giovane non realizza i previsti 6 mesi di tirocinio.

7. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria con eventuali risorse aggiuntive derivanti da economie o da nuove assegnazioni. In caso di economie sul presente Avviso, la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di disporre un diverso utilizzo delle risorse, coerentemente con le previsioni del PAR Abruzzo Garanzia Giovani.

Art. 5 Scelta del Soggetto Attuatore e procedura di incrocio

5.1 Cosa deve fare il datore di lavoro interessato

1. Ai fini dell'attivazione di un tirocinio, il datore di lavoro privato deve rivolgersi ad uno dei Soggetti Attuatori, CPI o APL iscritte al Catalogo degli operatori di Garanzia Giovani, che operano in qualità di soggetti promotori del tirocinio. A questi, il datore di lavoro privato, presenta la propria offerta di posizioni di tirocinio e può chiedere la selezione di uno o più giovani con le caratteristiche richieste. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già selezionato autonomamente un giovane per una posizione di tirocinio, egli è tenuto a chiedere al/ai giovane/i di scegliere sul sistema Borsalavoro Abruzzo il Soggetto Attuatore dal quale vuole essere accompagnato. Effettuata la scelta, il Soggetto Attuatore individuato può inoltrare la richiesta di autorizzazione all'attivazione alla Regione Abruzzo, secondo le modalità stabilite negli Indirizzi Operativi. In caso di Soggetto Attuatore privato, prima dell'inoltro della richiesta di autorizzazione lo stesso deve provvedere alla validazione del progetto formativo da parte del Cpl presso cui il Patto di Attivazione sia stato sottoscritto, fatte salve intervenute modifiche normative.

2. Il datore di lavoro privato deve essere in regola con i parametri di affidabilità, le prescrizioni e i limiti numerici previsti dalla vigente normativa.



3. Conclusa la procedura di incrocio, il giovane interessato al tirocinio sceglie sul sistema BorsaLavoro Abruzzo il Soggetto Attuatore dal quale vuole essere accompagnato. Effettuata la scelta, il Soggetto Attuatore individuato, dopo aver proceduto a far validare il progetto formativo, se del caso, può avanzare la richiesta di autorizzazione all'attivazione del tirocinio alla Regione Abruzzo, secondo le modalità stabilite negli Indirizzi Operativi.

5.2 Cosa deve fare il giovane neet

1. Ai fini dell'attivazione di un tirocinio, il giovane neet in possesso dei requisiti indicati al co. 1.a) dell'art. 2, può rivolgersi ad uno o più Soggetti Attuatori, CPI o APL iscritte nell'albo dei soggetti autorizzati ad erogare la Misura 5A del programma Garanzia Giovani. I Soggetti Attuatori sono tenuti a verificare tra le proprie offerte la disponibilità di una posizione di tirocinio adatta al giovane.

2. Nel momento in cui, con il supporto di un Soggetto Attuatore, la procedura di incrocio si perfeziona ed il giovane trova una posizione di interesse concordando con il datore di lavoro i dettagli del tirocinio, sceglie sul sistema BorsaLavoro Abruzzo il Soggetto Attuatore che lo ha accompagnato nell'incrocio e che lo accompagna durante tutto il percorso. Effettuata la scelta, il Soggetto Attuatore individuato dal giovane inoltra la richiesta di autorizzazione all'attivazione del tirocinio alla Regione Abruzzo, secondo le modalità stabilite negli Indirizzi Operativi. In caso di Soggetto Attuatore privato, prima dell'inoltro della richiesta di autorizzazione lo stesso deve provvedere alla validazione del progetto formativo da parte del Cpl presso cui sia stato sottoscritto il Patto di Attivazione, fatte salve intervenute modifiche normative.

3. In alternativa, qualora il giovane abbia già individuato autonomamente il datore di lavoro, si reca presso il Soggetto Attuatore dal quale vuole essere accompagnato ed effettua la scelta sul sistema BorsaLavoro Abruzzo. Effettuata la scelta, il Soggetto Attuatore può inoltrare la richiesta di autorizzazione all'attivazione del tirocinio alla Regione Abruzzo, secondo le modalità stabilite negli Indirizzi Operativi.

4. Una volta effettuata, la scelta del Soggetto Attuatore è, in via generale, definitiva e il giovane è, quindi, invitato a farla solo nel momento in cui si concretizza l'opportunità del tirocinio. Tuttavia, nel caso in cui, per motivate ragioni, non sia stato possibile formalizzare l'incrocio procedendo, pertanto, alla richiesta di autorizzazione, il giovane può richiedere alla Regione Abruzzo la modifica del Soggetto Attuatore precedentemente indicato.

5. Il presente Avviso annulla tutte le disposizioni dell'Avviso precedente, incluso l'obbligo di scelta del Soggetto Attuatore entro 40 giorni. Conseguentemente i Cpl non devono più consegnare la relativa informativa ai giovani in sede di sottoscrizione del Patto di Attivazione. La Regione Abruzzo, pertanto, annulla d'ufficio sul sistema BorsaLavoro Abruzzo la scelta del Soggetto Attuatore operata dai neet che hanno opzionato la Misura 5 nel Patto di attivazione/Addendum e che non sono stati mai avviati a tirocinio. Allo stesso modo, anche i giovani neet che nel corso della Fase I di Garanzia Giovani non hanno partecipato alla politica per mancata scelta entro il termine prescritto, possono effettuarla ai fini dell'avvio di un tirocinio a valere su questo Avviso. Tale disposizione è finalizzata a fissare un principio di equità e di parità nell'accesso al beneficio da parte di tutti i giovani neet.

5. Prima di inviare la richiesta di autorizzazione alla Regione Abruzzo, il Soggetto Attuatore è tenuto ad acquisire, dal candidato tirocinante, copia del Patto di Attivazione, e dell'eventuale Addendum, per verificare l'effettiva scelta della Misura. Infine, è tenuto ad accertarsi, attraverso il sistema BorsaLavoro Abruzzo, della corretta scelta del Soggetto Attuatore e del livello di profiling del giovane, da inserire nella richiesta di autorizzazione per l'accantonamento delle risorse ai fini della remunerazione.

6. Una volta che il tirocinio sia stato autorizzato dalla Regione Abruzzo, il mancato avvio deve essere tempestivamente comunicato all'indirizzo autorizzazione@regione.abruzzo.it, indicandone le motivazioni. In caso di rinuncia da parte del neet, i Soggetti Attuatori pubblici registrano sul sistema BorsaLavoro



Abruzzo il rifiuto di politica (stato R), mentre i Soggetti Attuatori privati comunicano il rifiuto alla Regione Abruzzo, all'indirizzo gg.assistenza@regione.abruzzo.it, che provvede alla modifica dello stato sul sistema. In caso di rinuncia da parte del datore di lavoro, il giovane non viene posto in stato R e può procedere a verificare altre opportunità. Il datore di lavoro non può chiedere l'attivazione di altri tirocini a valere sul presente Avviso.

7. Sulla base delle disposizioni degli Indirizzi Operativi, i Soggetti Attuatori privati, qualora non l'abbiano già fatto, sono tenuti ad inviare alla Regione Abruzzo apposito Atto di Impegno.

Art. 6 Le specifiche dell'intervento

1. La richiesta di autorizzazione alla Regione Abruzzo deve essere inviata dai Soggetti Attuatori dal 1 al 10 del mese, per partenze previste il 1 del mese successivo. Solo una volta ricevuta l'autorizzazione, il tirocinio può essere avviato alla data indicata sulla richiesta. Nel caso in cui il tirocinio non venga avviato, il Soggetto Attuatore deve darne tempestiva comunicazione alla Regione Abruzzo ai fini della previsione di spesa e procedere secondo le prescrizioni di cui all'art. 5.2 co.6. Al fine di evitare meccanismi di prenotazione delle risorse, non è ammessa la posticipazione degli avvii, pertanto, nel caso in cui il tirocinio non possa essere avviato il 1 del mese successivo alla richiesta di autorizzazione, la stessa, già fornita, viene annullata d'ufficio e il Soggetto Attuatore è tenuto ad inviare nuova richiesta.

2. Le richieste di autorizzazioni possono essere inviate a partire dal 1 febbraio 2017, con la tempistica prevista al comma 1, per i tirocini in avvio il 1 marzo 2017.

3. I Soggetti Attuatori privati, prima di inviare la richiesta di autorizzazione alla Regione Abruzzo, devono provvedere a far validare il progetto di tirocinio dal Cpl presso cui è stato sottoscritto il Patto di Attivazione, fatte salve eventuali intervenute modifiche normative.

4. I tirocini sono avviati il 1 del mese ed hanno una durata di 6 mesi. Essi sono caratterizzati come tirocini in ambito regionale, in quanto la sede di svolgimento deve essere localizzata nella regione Abruzzo. Sono ammissibili progetti formativi per i quali si prevedano temporanei spostamenti presso altre sedi dello stesso Soggetto Ospitante, anche in regioni diverse, ovvero tirocini che prevedano sedi "mobili", come nel caso di tirocini nel settore delle opere infrastrutturali. Per questi casi specifici è necessaria la preventiva autorizzazione della Regione Abruzzo a seguito di richiesta motivata. Una volta autorizzato, è responsabilità del Soggetto Attuatore procedere a comunicare di volta in volta la sede di svolgimento, al fine di consentire i controlli in loco nel corso dell'esperienza di tirocinio. Resta fermo che la maggior parte delle ore di tirocinio deve svolgersi presso sedi localizzate nella regione Abruzzo.

5. I progetti formativi devono prevedere un orario mensile variabile tra un minimo di 80 ore ed un massimo di 120 ore. La differenza è dettata esclusivamente dal livello di complessità delle competenze da costruire. E' responsabilità del Soggetto Attuatore accertarsi della congruità tra le competenze da costruire e le ore assegnate da progetto formativo.

6. I Soggetti Attuatori, prima dell'avvio, sono tenuti a caricare sulla piattaforma Alfresco tutta la documentazione nella cartella Gestione relativa al tirocinante: Convenzione, Progetto Formativo, Calendario, eventuale check di validazione, nonché copia della comunicazione obbligatoria che il Soggetto Ospitante è tenuto a consegnare al Soggetto Attuatore. Essi sono, inoltre, tenuti a registrare la politica sulla SAP del giovane sul sistema BorsaLavoro Abruzzo.

7. Il rispetto delle disposizioni normative in materia di formazione strutturata dei tirocinanti, secondo quanto stabilito nelle "Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo", approvate con DGR 704 del 4 novembre 2014 e ss. mm. e ii., è a carico del Soggetto Ospitante. L'attività



formativa a favore del tirocinante deve essere di minimo 12 ore: 4 ore sulla normativa in materia di tirocinio e 8 ore per l'informativa di base in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. L'indennità al giovane viene erogata con le seguenti modalità:

- il 50 % viene erogato mensilmente da parte del datore di lavoro, **entro 15 giorni dalla conclusione del mese di riferimento;**
- il 50% viene erogato dalla Regione Abruzzo in 2 tranches, con le seguenti scadenze:
 - al termine del terzo mese, pervenuta la necessaria documentazione;
 - al termine del tirocinio, pervenuta la necessaria documentazione.

Le quote di indennità a valere sul PAR Garanzia Giovani sono erogate dalla Regione Abruzzo attraverso il circuito INPS, solo successivamente alla consegna della relativa documentazione originale, secondo le modalità stabilite al successivo art. 7.

9. La quota mensile a carico del datore di lavoro deve essere erogata con modalità che consentano la tracciabilità del pagamento: bonifico bancario/postale, bonifico domiciliato, assegno circolare, assegno bancario non trasferibile. Il datore di lavoro deve produrre mensilmente copia del titolo di pagamento relativo alla quota di indennità spettante, che deve essere almeno pari ad € 300,00. Tale documentazione deve essere mensilmente consegnata al Soggetto Attuatore che provvede al caricamento della stessa sulla piattaforma Alfresco nella cartella Rimborsi relativa al singolo tirocinante, congiuntamente a copia del registro.

10. La mancata corresponsione dell'indennità da parte del Soggetto Ospitante, ai sensi dell'art. 1, comma 35, della legge 92/2012, è soggetta ad una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'assenza di dimostrazione del pagamento da parte del datore di lavoro determina, inoltre, l'interruzione immediata del tirocinio e l'uscita del datore di lavoro dal circuito di Garanzia Giovani. In tal caso, il giovane neet, qualora non abbia superato i 3 mesi di tirocinio, può concludere il tirocinio presso altro datore di lavoro per i mesi residui ed esclusivamente per lo stesso profilo professionale.

11. La quota di indennità non è erogata dal datore di lavoro qualora il tirocinante non abbia effettuato almeno il 70% delle ore di tirocinio previste per il mese dal calendario allegato al progetto formativo. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Soggetto Attuatore una dichiarazione di mancato pagamento, indicante le ore previste nel mese di riferimento e le ore effettive di frequenza.

12. L'indennità mensile è riconosciuta al tirocinante solo al raggiungimento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite nel calendario allegato al progetto formativo. L'effettiva frequenza viene rilevata attraverso il registro mensile delle presenze predisposto dal Soggetto Attuatore e debitamente vidimato.

Non può essere rilasciata vidimazione in presenza di registri non conformi, o per assenza di loghi, o per difformità di altro tipo. Il registro, composto da 6 fogli, è affidato dal Soggetto Attuatore al Soggetto Ospitante che ne ha la responsabilità e ne cura la conservazione per il periodo previsto. E' in capo al Soggetto Ospitante l'obbligo di garantire che lo stesso sia firmato quotidianamente, in entrata e in uscita, con firma leggibile e per esteso, dal tirocinante e dal tutor, in base all'effettiva frequenza. Al termine di ciascun mese il registro è firmato anche da un responsabile aziendale. **Il Soggetto Ospitante è tenuto mensilmente a consegnare al Soggetto Attuatore l'originale del registro e la copia del titolo di pagamento ovvero la nota di mancato pagamento.**

13. Ove il tirocinio si concluda anticipatamente il Soggetto Attuatore è tenuto a darne comunicazione alla Regione Abruzzo indicandone le motivazioni.



14. Al termine del terzo mese di tirocinio e al termine del tirocinio (anche se interrotto anticipatamente), il Soggetto Attuatore:

- acquisisce dal tirocinante la richiesta di pagamento delle relative indennità, in originale, e si accerta che il tirocinante abbia provveduto a caricarne copia sulla piattaforma Alfresco nella cartella Rimborsi;
- controlla che i registri delle presenze acquisiti mensilmente dal Soggetto Ospitante siano in originale e completi. E' compito del Soggetto Attuatore accertarsi che la documentazione sia a posto al fine di evitare che il pagamento non venga riconosciuto per mancata conformità della stessa e che sia stata caricata sulla piattaforma Alfresco nella apposita cartella Rimborso del giovane. La Regione ha predisposto apposita check list, allegata agli Indirizzi Operativi, per agevolare tale verifica;
- trasmette **tempestivamente** la documentazione in originale, congiuntamente alla check di controllo, alla Regione Abruzzo per i controlli di competenza e l'erogazione al net della quota di indennità a carico del Programma Garanzia Giovani, pari al 50% delle indennità relative al periodo.

15. A conclusione del tirocinio il Soggetto Attuatore registra sul sistema BorsaLavoro Abruzzo la conclusione della politica. Qualora il tirocinio sia interrotto anticipatamente, registra, se del caso, il rifiuto di politica secondo le modalità indicate all'art. 5.2 co.6.

16. La remunerazione del Soggetto Attuatore può essere richiesta solo dopo la consegna alla Regione Abruzzo della documentazione originale relativa all'intero periodo di tirocinio e il suo pagamento è subordinato all'esito positivo del controllo formale di tale documentazione, nonché all'esito degli altri controlli previsti.

17. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si rimanda agli Indirizzi Operativi.

Art. 7 Modalità di richiesta di indennità da parte del giovane alla Regione Abruzzo

1. Alle scadenze previste (fine del 3° e fine del 6° mese), ovvero al momento della conclusione, nel caso in cui il tirocinio si interrompa prima della scadenza naturale, il giovane chiede il pagamento della quota di indennità spettante, pari a euro 300,00 per ciascun mese di tirocinio svolto. Non è erogata l'indennità per i mesi per i quali la frequenza risulta, da registro, inferiore al 70% delle ore previste dal calendario. La modulistica per la richiesta è allegata agli indirizzi Operativi ed è consegnata al tirocinante dal Soggetto Attuatore.

2. Il pagamento dell'indennità dovuta a valere sul PAR Garanzia Giovani è effettuato esclusivamente via procedura INPS attraverso bonifico su conto corrente o bonifico domiciliato, a seconda della scelta del neet.

3. Il Modulo di richiesta dell'indennità deve essere caricato dal tirocinante sulla piattaforma Alfresco nella cartella Rimborsi e **consegnato in originale** al Soggetto Attuatore, congiuntamente a copia del documento di identità. Il Soggetto Attuatore, espletati gli adempimenti e i controlli di competenza, trasmette alla Regione Abruzzo la documentazione necessaria per il pagamento.

4. Acquisita la documentazione, l'ufficio gestione effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, la trasmette al servizio Vigilanza e Controllo per le verifiche amministrative. Ad esito positivo, l'ufficio gestione procede all'inserimento dei dati di pagamento sui flussi INPS. Eventuali ritardi nella consegna della documentazione determinano ritardi nelle procedure di controllo e nell'invio delle richieste di pagamento all'INPS.



Art. 8 Presentazione della Domanda di Rimborso da parte del Soggetto Attuatore

1. Ai fini del rimborso, i Soggetti Attuatori danno prova del corretto svolgimento dell'operazione e del raggiungimento dei risultati. Sebbene l'adozione del costo standard ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica comporti la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, devono comunque rimanere inalterati i presupposti e i requisiti necessari per una sana gestione finanziaria e, nello specifico, la trasparenza, l'economicità e adeguati controlli, in attuazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano la realizzazione.
2. In riferimento alle attività di supporto erogate dai Soggetti Attuatori per i tirocini extracurricolari a valere sul presente Avviso, l'accesso alla remunerazione è subordinato, in particolare:
 - al corretto svolgimento del tirocinio;
 - alla realizzazione, da parte del giovane tirocinante, di almeno 3 mesi di tirocinio;
 - alla corretta registrazione della politica sulla SAP del giovane sul sistema BorsaLavoro Abruzzo;
 - alla regolarità formale della Domanda di Rimborso, nonché alla sua regolarità amministrativo-contabile;
 - all'invio della documentazione originale relativa al tirocinio (Registro per le mensilità di tirocinio effettuate e richiesta di indennità) e all'esito positivo del controllo formale di tale documentazione.
3. La domanda di rimborso deve essere trasmessa alla Regione Abruzzo in originale secondo le modalità indicate negli Indirizzi Operativi.
4. Acquisita la documentazione, l'ufficio gestione effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, la trasmette al servizio Vigilanza e Controllo per le verifiche di competenza. Ad esito positivo, l'ufficio gestione procede all'invio dell'ordine di pagamento attraverso il circuito MEF-IGRUE.

Art.9 Monitoraggio e controllo

1. I Soggetti Attuatori sono obbligati a fornire alla regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
2. Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, oltre alle verifiche amministrative, prevede verifiche ispettive in loco e vigilanza poste in essere dalla Regione Abruzzo attraverso il Servizio competente.

Art.10 Informazioni generali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso ai fini dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. **In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.**
3. Responsabile del procedimento è l'Avv. Alba La Barba, Responsabile dell'Ufficio Attuazione Garanzia Giovani del Servizio DPG008.
4. Tutte le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate al seguente indirizzo di posta elettronica garanziagiovani@regione.abruzzo.it a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale www.abruzzolavoro.eu.



5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento già elencate.

Art.11 Disposizioni normative e di riferimento

1. La Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università adotta il presente Avviso coerentemente con le seguenti disposizioni:

- Comunicazione n. 144 del 12 marzo 2013 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante “Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile”;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla Istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvato dalla Commissione europea l’11 luglio 2014 con Decisione C(2014)4969;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale, all’articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;



- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e ss.mm. e ii. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, ed in particolare l'Art. 15 concernente adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'Art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”;
- Decreto Ministeriale di cui alla D.D. n. 237/Segr D.G./2014 del 04.04.2014, con il quale sono state ripartite le risorse del Piano di attuazione italiano della garanzia giovani tra le Regioni;
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 2670 del 24 febbraio 2016, con la quale si approvano le nuove schede Misura per la Fase II del Programma Garanzia Giovani;
- Convenzione Regione Abruzzo – Ministero del Lavoro del 24 giugno 2014 per l'attuazione del Programma italiano sulla Garanzia per i giovani che individua la Regione Abruzzo come Organismo Intermedio e assegna le risorse per il Piano regionale;
- DGR n. 704 del 4 novembre 2014 che approva il documento denominato “Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo”;
- DD 53/DL 29 del 21 marzo 2015 e ss. mm. e ii che approva il catalogo degli Operatori Accreditati Autorizzati all'attuazione del Piano Esecutivo della Garanzia Giovani della regione Abruzzo;
- Sistema di Gestione e Controllo PON IOG approvato con nota Prot.n. 31/0007561 del 5/11/2015 (nota di designazione AdG);
- Sistema di Gestione e Controllo Garanzia Giovani Abruzzo approvato dalla AdG con nota 39/5139 del 5 aprile 2016 con la quale comunica l'invio alla Autorità di Audit per le verifiche di competenza.
- DD 125/DPG008 del 22 dicembre 2016 e ss. mm. e ii che approva gli Indirizzi Operativi per i Soggetti Attuatori della Garanzia Giovani in Abruzzo e la relativa modulistica;
- DGR n. 847 del 15 dicembre 2016 di approvazione del documento di riprogrammazione del PAR Abruzzo Garanzia Giovani.